DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 190/2025

del 19 settembre 2025

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2026/34]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/711 della Commissione, del 10 aprile 2025, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con *Trichoderma reesei* MUCL 49755 e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta con *Trichoderma reesei* MUCL 49754 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, galline ovaiole, specie avicole minori ovaiole e da ingrasso, suini da ingrasso di tutte le specie di suidi e tacchini da ingrasso, all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con *Trichoderma reesei* MUCL 49755 e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta con *Trichoderma reesei* MUCL 49754 come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione: AVEVE BV) e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1088/2011, (UE) n. 989/2012 e (UE) n. 1040/2013 ([1]).

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/711 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1088/2011 ([2]), (UE) n. 989/2012 ([3]) e (UE) n. 1040/2013 ([4]) della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi esserne espunti.

(3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

1. dopo il punto 657 (Regolamento di esecuzione (UE) 2025/756 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"658. **32025 R 0711**: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/711 della Commissione, del 10 aprile 2025, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con *Trichoderma reesei* MUCL 49755 e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta con *Trichoderma reesei* MUCL 49754 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, galline ovaiole, specie avicole minori ovaiole e da ingrasso, suini da ingrasso di tutte le specie di suidi e tacchini da ingrasso, all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con *Trichoderma reesei* MUCL 49755 e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta con *Trichoderma reesei* MUCL 49754 come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione: AVEVE BV) e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1088/2011, (UE) n. 989/2012 e (UE) n. 1040/2013 (GU L, 2025/711, 11.4.2025)";

([1]) GU L, 2025/711, 11.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/711/oj.
([2]) GU L 281 del 28.10.2011, pag. 14.
([3]) GU L 297 del 26.10.2012, pag. 11.
([4]) GU L 283 del 25.10.2013, pag. 46.